

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1492

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione

(JERVOLINO RUSSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1993

Riordinamento delle funzioni del Consiglio nazionale
della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha disposto la trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.

Lo stesso articolo, al comma 4, lascia tuttavia inalterate le competenze esercitate dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione relativamente al personale predetto. Ne è derivata una *poco funzionale* asimmetria, soprattutto in materia disciplinare, in cui a fronte dell'individuazione, quali referenti, da considerare capi del personale, dei provveditori agli studi, opera un consiglio di disciplina a livello centrale.

Tale scelta legislativa ha comportato notevoli difficoltà operative, che hanno reso di assai difficile praticabilità i termini prescritti per l'*iter* dei procedimenti disciplinari con la gravissima conseguenza della loro frequente «perenzione».

In particolare sono da segnalare i seguenti rilevanti inconvenienti:

competente a partecipare alle sedute per la trattazione orale è, come si è detto, il provveditore agli studi o altro dirigente da lui delegato, con la conseguenza che, per ogni seduta, il responsabile dell'ufficio scolastico provinciale deve trasferirsi dalla propria sede a Roma, con evidente aggravio finanziario per l'amministrazione e la non

agevole gestibilità delle sedute stesse, nelle quali è peraltro indispensabile poter disporre di quegli elementi di valutazione che possono scaturire soltanto da un corretto contraddittorio, cui partecipino sia l'inquisito sia il rappresentante dell'amministrazione;

L'attuale sistema fa sì che nell'ambito del Consiglio nazionale si crei una duplicazione di funzioni sulla stessa materia ad opera di due suoi organi interni: il consiglio di disciplina ed il consiglio per il contenzioso, il primo dei quali esprime parere sulla entità della sanzione disciplinare; il secondo è chiamato poi a pronunciarsi a seguito di eventuale ricorso avverso la sanzione disciplinare inflitta;

la necessità di spedire per posta i fascicoli presenta gravi rischi anche per la corretta conservazione e la riservatezza degli stessi;

non si può, d'altronde, trascurare l'estremo disagio che debbono affrontare gli incolpati che vogliono avvalersi del diritto di prendere visione degli atti e di estrarne copia, operazioni che devono essere effettuate presso la segreteria del consiglio.

Per le ragioni esposte appare necessario riportare a livello provinciale tutte le funzioni riguardanti i ruoli in questione, come è stato già fatto per gli altri ruoli provinciali.

All'intento che sopra si è prospettato risponde l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale è istituito il consiglio di disciplina per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte. Esso esercita le funzioni di cui all'articolo 18, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416. È conseguentemente soppresso il corrispondente consiglio di disciplina istituito nell'ambito del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Il consiglio di disciplina di cui al comma 1 è presieduto dal provveditore agli studi ed è composto da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell'ambito del Consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie: uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, assicurando in ogni caso la presenza di due rappresentanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, uno in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle predette categorie di personale, i rappresentanti sono designati dal Consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla quinta.

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione conserva nei confronti del personale di cui al comma 1 le funzioni esercitate per il personale docente degli altri ruoli provinciali.